

COMUNE DI BONDENO
Prot. n. 28178
16 SET 2020
Tit. 5 cl. 1
Fase. 1

PEC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
 Sezione lavoro

OGGETTO: diritto al
riposo compensativo

in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **15/09/2020**, ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa n. **510/2019 R.G.** promossa

DA

• **IORELLA FRAZZOLI** (C.F. FRZFL58H61A965B); **MONICA GALLIANI** (C.F. GLLMNC62S67A965A); **MILENA GUIDOBONI** (C.F. GDBMLN66L50L868D); **IRENE ZERBINI** (C.F. ZRBNI72H61D548K) rappresentate e difese dall'Avv. GHEDINI TIZIANA come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bologna, via Montello n.18;

RICORRENTI

CONTRO

• **COMUNE DI BONDENO** (C.F. 00113390389) rappresentato e difeso dall'Avv. MESTIERI GIOVANNA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BOLOGNA N. 58/B 44122 FERRARA;

RESISTENTE

OGGETTO: diritto al riposo compensativo

MOTIVAZIONE

§1. Con ricorso depositato il 03/12/2019 le agenti di Polizia Municipale di cui in epigrafe, sul rilievo di una non corretta interpretazione del CCNL 14 settembre 2000 Regioni ed Enti Locali in punto di prestazione lavorativa resa in giorno festivo infrasettimanale, hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- *dichiarare il Comune di Bondeno, in persona del Sindaco pro tempore, tenuto ad applicare le previsioni dell'art. 24, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000 Regioni/EE.LL. anche al personale che effettua attività*

lavorativa articolata in turni di lavoro nelle giornate festive infrasettimanali a partire dal 1° gennaio 2016;

- per l'effetto, dichiarare il Comune di Bondeno, in persona del Sindaco pro tempore, tenuto a concedere alle ricorrenti l'equivalente riposo compensativo delle giornate lavorate in giorni festivi infrasettimanali a partire dal 1° gennaio 2016 come precisato nel documento prodotto sub 2;

- o, in subordine, condannare il Comune di Bondeno, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno patito dalle ricorrenti per la mancata applicazione dell'art. 24, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000, quantificato in una somma pari alla differenza tra quanto percepibile secondo la contrattualistica di settore e quanto effettivamente percepito per le giornate festive infrasettimanali da ciascuna lavorate a partire dal 1 gennaio 2016 come precisato nel documento prodotto sub 2 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bondeno, resistendo all'avversa azione della quale ha chiesto il rigetto.

All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti, trattandosi di questione di diritto, il giudice ha deliberato la decisione sulla base delle seguenti brevi motivazioni.

§2. Le ricorrenti sono agenti della Polizia Municipale del Comune di Bondeno. Dal 1° gennaio 2016, per effetto di una decisione datoriale, esse prestano attività lavorativa in turni di sei giorni di lavoro alla settimana e uno di riposo, comprese anche le festività infrasettimanali, le quali rientrano nell'orario normale di lavoro (vedi determinazione del Comandante della Polizia Locale n.225 8 marzo 2016 doc.7 ricorrenti e Regolamento Comune di Bondeno doc.1 convenuto).

Le ricorrenti ritengono che nel caso che l'attività lavorativa venga svolta in un giorno festivo infrasettimanale ossia in uno dei giorni rientranti nell'elenco di cui agli articoli 1 e 2 della l. 27 maggio 1949 n.260 (2 giugno, Capodanno, Epifania, 25 aprile, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale e 26 dicembre) in aggiunta a quelle specificamente indicate nei contratti collettivi, trovi applicazione l'art.24 comma 2 CCNL 14 settembre 200 il quale prevede la possibilità per il lavoratore di scegliere tra la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione



prevista per il lavoro straordinario festivo" o un "equivalente riposo compensativo".

La ratio della disposizione collettiva è quello di consentire il recupero del riposo, in caso di lavoro in una giornata normalmente festiva, ovvero la monetizzazione dello stesso. Il comune di Bondeno, invece, a differenza di altri Comuni e da quanto deciso in precedenza, ha ritenuto di dare applicazione all'art.22 comma 5 del CCNL, il quale riconosce solamente un aumento di retribuzione in caso di turno festivo.

Secondo le lavoratrici invece vi è un vero e proprio diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, e questo diritto è previsto dalla legge ossia dall'art.5 della l. 27 maggio 1949 n.260; a tale diritto deve corrispondere quello al riposo compensativo, o ad una equa remunerazione. Mentre l'indennità per il turno festivo ha una diversa funzione, ossia quello di compensare la penosità del lavoro su turni.

L'interpretazione adottata dal Comune crea, inoltre, disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti dello stesso Comune.

Secondo la convenuta invece, nel caso di specie è applicabile l'art.22 comma 5 in quanto la prestazione lavorativa resa in giorno festivo infrasettimanale è svolta nel normale orario di lavoro ed è esplicitamente compensata ai sensi della norma collettiva citata con la maggiorazione oraria del 30% della retribuzione.

§3. Il ricorso è infondato. Trattasi di una questione di interpretazione delle clausole del CCNL comparto regioni ed enti locali già risolta dalla Suprema Corte di Cassazione in più pronunce conformi.

Le norme in discorso sono le seguenti:

Enti locali - Regioni ed Autonomie locali - Personale non dirigente

C.C.N.L. 14/09/2000, Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999

22. Turnazioni.

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.



3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);

- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);

- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del C.C.N.L. dell'1° aprile 1999.

24. Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo.

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

La questione interpretativa consiste nello stabilire se il particolare trattamento previsto dall'art. 22 sia esaustivo e destinato a compensare anche l'ipotesi dello



svolgimento del turno durante la festività o se, come sostengono le lavoratrici, in tali casi si abbia diritto al pagamento dello straordinario o in alternativa al riposo compensativo. Da quanto risulta dalle conclusioni del ricorso, le parti ricorrenti chiedono la differenza tra quanto percepito ex art.22 comma 5 e quanto dovuto ex art.24 comma 2, ciò che implica che le due disposizioni collettive sarebbero da applicare, secondo le ricorrenti, in via alternativa in caso di lavoro svolto durante una festività infrasettimanale.

Così riassunto l'oggetto del contendere, deve rilevarsi innanzitutto che la fonte esclusiva applicabile alla fattispecie è rappresentato dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro e non dall'art.5 l.260/1949, come sostenuto viceversa dalle ricorrenti.

A seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, infatti, è inapplicabile nel pubblico impiego, alla stregua dell'art. 69 comma 1 d. lgv 30 marzo 2001 n. 165, ogni disposizione normativa che non sia da essa richiamata con rinvio materiale (Vedi art.1 comma 224 l. 23 dicembre 2005 n.266).

Ne consegue, allora, la irrilevanza di ogni diversa previsione normativa difforme dal contenuto del CCNL.

Fatta tale premessa, in merito all'interpretazione di tali clausole collettive è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha a più riprese così argomentato " *Trovano applicazione nella controversia le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello 1.4.1999, stipulato il 14.9.2000.*

La rivendicazione dei confronti del Comune è stata avanzata da dipendenti appartenenti alla polizia urbana che lavorano con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio. Non è controversa l'articolazione del turni secondo l'orario ordinario di lavoro; nel turno, evidentemente, possono cadere giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali). L'istituto delle "turnazioni" è disciplinato dall'art. 22 del contratto, che, per quanto concerne il trattamento economico (comma 5), prevede la corresponsione al personale turnista di una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro; i valori sono stabiliti nella misura di una maggiorazione del 10% della retribuzione per i turni diurni, del 30% per i turni notturni o festivi, del 50% per i turni festivi notturni.



È stato rivendicato il compenso previsto dall'art. 24 del contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo), con riferimento al comma 2. Il testo dell'articolo è il seguente: 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il, lavoro straordinario festivo. 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Le richiamate disposizioni negoziali – prosegue la Suprema Corte - vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall'art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione).

Resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro. Invero, i primi tre commi dell'art. 24, prendono in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, **attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale**, cosicché, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. **Del resto, la clausola**



contenuta nell'art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come l'articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni. 10. In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2. Infatti l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro" (Cass. n. 8458/2010 Cass. nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801, 2888 del 2012; Cass. 7726 del 2014, Cass. n. 5727 del 2017, Cass. n. 21412 del 2019).

Alla luce di quanto sostenuto dal Supremo Collegio, la tesi interpretativa proposta dalle ricorrenti è infondata.

§5. Le ricorrenti adducono una disparità di trattamento con gli altri lavoratori dello stesso comparto. Sul punto, a prescindere dal fatto che le parti attrici non indicano quali siano le conseguenze che si dovrebbero trarre da tale affermazione in merito all'interpretazione del contratto collettivo, si osserva che vi è disparità di trattamento ove vengano trattate diversamente situazioni uguali. Al contrario nel caso di specie è diversa la situazione dei lavoratori che svolgono il normale orario di lavoro su turni per esigenze di servizio pubblico e gli altri lavoratori; le situazioni lavorative e retributive vanno poi considerate complessivamente, e non istituto per istituto.



§ 6. Ne consegue in conclusione il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 valori medi, per la fascia di valore della causa indicata dalle ricorrenti.

Non si ritiene di compensare le spese perché l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in senso sfavorevole alle ricorrenti era ormai consolidato all'epoca di deposito del ricorso.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese **respinge il ricorso.**

Condanna le ricorrenti a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 1961 oltre 15 % spese forfettarie, Iva e Cpa.

Così deciso in Ferrara il 15/09/2020

IL GIUDICE
Monica Bighetti

